

orig. n. 4



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Provincia di Agrigento

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

**REGOLAMENTO PER I FUOCHI CONTROLLATI IN
AGRICOLTURA**

**(ART.40 COMMI 1 e 2 LEGGE REGIONALE ..6/4/1996 N.16 INTEGRATA E MODIFICATA
DALLA LEGGE REGIONALE DEL 14 APRILE 2006 N.14**

Articolo 1

Durante il periodo compreso tra il 15 Giugno e il 15 Ottobre, salvo diverse disposizioni da emanare con apposita ordinanza Sindacale, è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni cespugliati, e/o agrari, ricadenti sul territorio comunale:

- di accendere fuochi,
- usare apparecchi a fiamma o elettrici etc. che provocano faville;
- usare motori, fornelli inceneritori,
- di fumare e / o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco incendio
- usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti.

Articolo 2

In deroga da quanto stabilito dell'art. 1 del presente regolamento, il Corpo Forestale competente può autorizzare, nelle ore mattutine, comprese tra le 5 e le 6,30 ed in assenza di vento, la bruciatura di residui di lavorazione, raccolti in aree nette da qualsiasi residuo di natura vegetale, ed a condizione che siano state prese tutte le misure precauzionali che impediscano la eventuale propagazione del fuoco in aree non controllate.

A partire dal 1 Ottobre, modificabile con ordinanza Sindacale se le condizioni metereologiche lo consentono, nelle ore mattutine ed in assenza di vento, si potrà procedere alla bruciatura delle stoppie di grano o delle aree incolte a condizione vengano tracciate lungo il perimetro dell'area da bruciare dei solchi tali da impedire il passaggio del fuoco e che si inizi la bruciatura perimetralmente lungo tali solchi e sempre in presenza di più operatori sino al totale spegnimento delle fiamme.

Per pulitura di coltivazioni agricole specializzate, tipo uliveti, vigneti, mandorleti, agrumeti, pescheti, orti ect... sarà possibile procedere alla distruzione dei residui solo tra le 5,00 e le 7,00 del periodo estivo e solo se la zona circostante sarà stata arata per un raggio di metri 10 dal punto in cui si procederà alla bruciatura di tali residui.

Per tali operazioni è obbligatorio contattare per l'autorizzazione, almeno 24 ore prima, dall'accensione di tali fuochi, al Corpo Forestale, comunicando con precisione il punto e l'ora dell'accensione, al fine, anche di non creare inutili allarmi negli Enti preposti alla sorveglianza ed allo spegnimento degli incendi.

In ogni caso e per nessuna ragione è consentito accendere fuochi nemmeno per le finalità espresse nel presente articolo, nelle giornate ventose, nei periodi di scirocco, e nei due giorni successivi alle giornate di scirocco.

In ogni caso tutte le operazioni sopra citate dovranno avvenire a distanza non inferiore ad un raggio di 100 metri da boschi, case coloniche, siepi, magazzini, depositi di granaglie e paglie o altri depositi di materiali combustibili o infiammabili.

Articolo 3

Tutti i proprietari di terreni possessori e conduttori confinanti con strade comunali e provinciali all'interno del territorio comunale, dovranno provvedere, entro il termine perentorio del 15 giugno di ogni anno, in ogni caso non oltre il 30 Giugno per territorio oltre i 500 mt di altitudine, alla pulitura delle scarpate che prospettano sulle strade pubbliche, al taglio delle siepi vive, di erbe e rami che si protendono sul ciglio stradale.

Tutti i residui provenienti dai lavori di pulitura, dovranno essere immediatamente allontanati dal letto di caduta e depositati ove è possibile distruggerli all'interno della proprietà, a distanza di sicurezza non inferiore a metri 20 della vegetazione circostante e/o dal ciglio della scarpata e/o dal ciglio di strade e non meno di 40 per territorio lungo linee ferroviarie e lungo le strade dove sono in corso lavori di bitumatura ad alta densità di traffico.

Nel caso in cui i soggetti di cui al presente articolo, non ottemperino ad effettuare i lavori previsti, gli stessi, saranno realizzati d'ufficio dall'amministrazione comunale, con spese a carico dei soggetti, obbligati.

Articolo 4

In deroga all'art.3 la distanze ,sopra citate, vengono ridotte del 50% per appezzamenti inferiori ad un 1 ettaro.

Articolo 5

E' obbligo nel corso ,dei lavori di trebbiatura e /o falciatura delle messi,iniziare dalle aree confinanti,e/o limitrofe e /o più vicine a strade pubbliche.

Le messi,una volta falciate,dovranno essere trasportate prontamente nelle aie di pertinenza.

Articolo 6

Nelle aie ,dovranno essere osservate le seguenti norme:

i singoli cumuli di frumento e/o paglia ,dovranno essere distanziati tra loro non meno di metri 6,00 l'uno dall'altro;

- il tubo di scarico di motori termici dovrà essere munito di schermo parafaville;
- le scorte di combustibile occorrenti per alimentare i motori delle attrezzature impiegate dovrà essere posto a distanza non inferiore di metri 20.00 dalle macchine e dai cumuli di frumento e / o paglia;
- il rifornimento di combustibile alle attrezzature,trebbiatrici,trattori etcc..dovrà essere effettuato a motore spento;
- Sulle macchine trebbiatrici,dovrà essere installato un estintore a polvere di almeno lt.10. Per ogni trattore dovrà essere installato un estintore a polvere di almeno lt.8..
- si dovrà provvedere ad allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici i detriti di paglia o di altro materiale combustibile;
- dovranno essere applicati,in punti ben visibili dell'aia,cartelli con la dicitura "vietato fumare" e innescare fiamme libere;

oltre alle norme anzidette i proprietari ed affittuari dovranno adottare tutte le misure precauzionali suggerite dal Corpo Forestale e dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco,nonché dalle consuetudini locali e dalla esperienza personale ,col fine di evitare ogni innesco e/o propagazione d'incendio.

Nelle giornate ventose caratterizzate da temperature elevate,la vigilanza dovrà essere intensificata. I detentori di cascinali ,fienili,ricoveri stallatici e di qualsiasi altra costruzione ed impianto agricolo dovranno lasciare intorno a dette strutture ,una fascia di rispetto ,completamente sgombra da rami,sterpaglia, foglie,etc..di larghezza non inferiore a m.10,00.

Articolo 7

La sterpaglia ,le vegetazione secca in genere,ed i rifiuti presenti,in prossimità di strade pubbliche e private,nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti e in prossimità di lotti interclusi,di confini di proprietà,dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a metri m 4

Articolo 8

E' fatto obbligo agli interessati,prima di abbandonare la zona di realizzare interventi bonifica assicurandosi , del perfetto spegnimento del focolaio e/o braci residue e di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di accensione sia scongiurato.

Articolo 9

Chiunque abbia acceso il fuoco nei tempi e nei modi consentiti come sopra,dovrà preventivamente organizzarsi con speciali mezzi di arresto delle fiamme,ed attenersi alle prescrizioni del Distaccamento Forestale competente.

Le suddette operazioni devono essere dirette personalmente dal soggetto attuatore assieme ad un congruo numero di persone a supporto, fino a quanto il fuoco non sia completamente spento.

Articolo 10

Chiunque avvista un incendio o un fuoco non controllato, nelle campagne e nei boschi e in qualsiasi parte del territorio comunale che possa propagarsi per particolari situazioni è obbligato a darne immediata comunicazione al :

Corpo Forestale	mediante numero verde	1515
Autorità locali Carabinieri	0922 909411 – 0922 903302 –	
Vigili del Fuoco	115	
Sindaco	0922 904516	
Servizio di Protezione Civile	0922 904517	

Articolo 11

Dal 15 Giugno al 15 Ottobre è vietato gettare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno : fiammiferi, sigari, o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso e/o incandescente.

Articolo 12

I Comandi militari, durante il periodo compreso tra il 15 Giugno e il 15 Ottobre, nel corso delle esercitazioni a fuoco, adotteranno tutte le precauzioni necessari per prevenire eventuali incendi.

Articolo 13

Fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423 bis e 449 del Codice Penale, le violazioni alla norme del presente regolamento saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51,00 ad euro 258,00 per ogni ettaro di terreno o frazione di ettaro incendiato, così come previsto dal comma 3 della suddetta legge regionale 6 aprile 1996 n. 16.

La sanzione amministrativa verrà irrogata, secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, con provvedimento del Sindaco.

Articolo 14

Al Regolamento dovrà essere assicurata la massima divulgazione e si fa obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.